

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-2749 del 31/05/2022 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: GUADO E PISTA DI SERVIZIO - CONCESSIONARIO: CONSORZIO BONIFICA DI PIACENZA- SINADOC: 8637/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC06T0039 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-2893 del 30/05/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno trentuno MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: GUADO E PISTA DI SERVIZIO - CONCESSIONARIO: CONSORZIO BONIFICA DI PIACENZA- SINADOC: 8637/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC06T0039

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 12846 del 18/09/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia Romagna con il quale si è disposto, a favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza – C.F.: 91096830335, con sede legale in Comune di Piacenza (PC), il rinnovo della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 013804 del 06/10/2006, per l'occupazione di terreni demaniali di pertinenza idraulica del Torrente Arda, ubicati in un tratto compreso tra le Località Casa dell'Arda e Mignano, nel Comune di Vernasca (PC), ad uso guado e pista di servizio necessari per gli interventi di manutenzione alle strutture della diga di Mignano, identificati al foglio 39, mappali vari N.C.T. del succitato Comune, con scadenza il 18/09/2020;

CONSIDERATO che la scadenza della concessione rinnovata con il sopra richiamato atto n. 12846/2014, 18/09/2020, è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid19 (da ultimo Decreto Legge Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221), sino al 29/06/2022;

VISTA l'istanza pervenuta il 11/03/2021 ed assunta al protocollo ARPAAE con il n. 38577, con la quale il signor Calandri Paolo – C.F.: CLNPLA68D23G535Z, in qualità di legale rappresentante del suddetto Consorzio di Bonifica di Piacenza, ha provveduto a richiedere il rinnovo della succitata concessione;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione

cartografica di questa Agenzia, si è accertato che le aree demaniali oggetto della richiesta di concessione sopra descritta sono identificate non solo al foglio 39 N.C.T. del Comune di Vernasca (PC), ma anche al foglio 35 N.C.T. del Comune medesimo e che, pertanto si provvede, con il presente atto, ad aggiornare l'identificazione catastale delle aree demaniali oggetto della concessione di cui trattasi;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 28/04/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 123 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza (nota pervenuta il 01/12/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n.185256);
 - Comune di Vernasca (PC) - nota pervenuta il 27/04/2021 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 65231;

PRESO ATTO inoltre:

- che il nuovo Presidente titolato alla firma degli atti del Consorzio di Bonifica è Luigi Bisi (CF BSIL-GU81A20G535M);
- della nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 51443 in data 28/03/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) attestante – tra l'altro - che l'occupazione in oggetto *“è necessaria all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale”*;

ACCERTATO che:

- il Richiedente:
 - ha corrisposto le spese istruttorie;
 - ha versato la somma pari a € **592,39** a titolo di deposito cauzionale (€ 250,00 in data 02/10/2006, € 150,00 il 12/08/2014 ed € 192,39 in data 12/05/2022);
- l'occupazione di cui alla presente concessione beneficia dell'esenzione dal pagamento del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Consorzio di Bonifica di Piacenza con sede legale in Comune di Piacenza (PC) – C.F. 91096830335 - il rinnovo della concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Arda, per circa 1.500 m di lunghezza, per uso guado e pista di servizio, in un tratto compreso tra le Località Casa dell'Arda (sponda destra) e Mignano (sponda sinistra) in Comune di Vernasca (PC), censita al N.C.T. di detto Comune come segue:
 - a) tratto di pista in sponda destra: foglio 35 fronte mappali 99, 101 e 103;
 - b) guado: foglio 35 tratto compreso tra fronte mappale 103 in sponda destra e fronte mappale 3 in sponda sinistra;
 - c) tratto di pista in sponda sinistra: foglio 35 fronte mappali 3, 13, 28, 29, 50, 52, 56, 60, 62 e foglio 39 fronte mappali 21, 25, 26, 30, 33, 38, 41, 59, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 133, 457, 456, 141, 142, 143, 144, 154;

secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente

atto – Codice Procedimento: PC06T0039;

2. **di stabilire che** la concessione è valida per anni 6 (sei) a partire dal 18/09/2020 (data di scadenza del rinnovo della concessione di cui trattasi assentito con il già citato atto n. 12846 del 18/09/2014;
3. **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/05/2022;
4. **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ◆ la presente occupazione beneficia dell'esenzione dal pagamento del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014;
- ◆ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 592,39 è stato versato;
- ◆ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ◆ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ◆ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii., al Consorzio di Bonifica di Piacenza con sede legale in Comune di Piacenza (C.F. 91096830335) - Codice Procedimento: PC06T0039.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Arda, per circa 1.500 m di lunghezza, per uso guado e pista di servizio, in un tratto compreso tra le Località Casa dell'Arda (sponda destra) e Mignano (sponda sinistra) in Comune di Vernasca (PC), censita al N.C.T. di detto Comune come segue:

- tratto di pista in sponda destra: foglio 35 fronte mappali 99, 101 e 103;
- guado: foglio 35 tratto compreso tra fronte mappale 103 in sponda destra e fronte mappale 3 in sponda sinistra;
- tratto di pista in sponda sinistra: foglio 35 fronte mappali 3, 13, 28, 29, 50, 52, 56, 60, 62 e Fg. 39 fronte mappali 21, 25, 26, 30, 33, 38, 41, 59, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 133, 457, 456, 141, 142, 143, 144, 154;

come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal **18/09/2020** (data di scadenza del precedente atto di rinnovo della concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora

l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La presente occupazione beneficia dell'esenzione dal pagamento del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e della D.G.R. n. 173/2014.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **592,39**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché

agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico



1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” assunto al prot. ARPAE n° 179343 del 22/11/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto Bisi Luigi (C.F. BSILGU81A20G535M), in qualità di legale rappresentante di Consorzio di Bonifica di Piacenza (C.F.: 91096830335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 11/05/2022, firmato per accettazione dal legale rappresentante del concessionario.



SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
LA RESPONSABILE
FEDERICA PELLEGRINI

Spett.le
ARPAE
aoppc@cert.arpa.emr.it

Spett.le
COMUNE DI VERNASCA
pec comune.vernasca@sintranet.legalmail.it

Prot. N.

e p.c. CONSORZIO DI BONIFICA di PIACENZA
pec: cdbiacenza@pec.it

Oggetto: Richiesta pareri – Istanza per Rinnovo Concessione Demanio Suoli ai sensi della L.R. 7/2004 – Torrente Arda – Comune di Vernasca (PC) – Richiedente: Consorzio di Bonifica di Piacenza - Uso: Pista e guado di servizio per interventi di manutenzione diga di Mignano - SINADOC: **8637/21** – **SISTEB: PC06T0036/21RN02**

Vista la richiesta di rinnovo di Concessione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Arda presentata dal "Consorzio di Bonifica di Piacenza" in persona del Presidente sig. CALANDRI PAOLO identificate in sponda sinistra ai Fg. 35 fronte mappali 99, 101, 103, 3, 13, 28, 29, 50, 52, 56, 60, 62. Fg. 39 fronte mappali 21, 25, 26, 30, 33, 38, 41, 59, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 133, 457, 456, 141, 142, 143, 144, 154. del C.T. del Comune di Vernasca.

Considerato

- che l'area richiesta in sponda sinistra del torrente Arda risulta, ad uso guado e pista di servizio necessaria per gli interventi di manutenzione alla struttura della diga di Mignano;
- che la superficie richiesta è di circa 1500 ml fino alla località Casa dell'Arda.

Verificato

- che l'area rappresenta una pertinenza idraulica del corso d'acqua denominato Torrente Arda in sponda sinistra e risulta esterna all'alveo di magra del corso d'acqua e non soggetta alle piene ordinarie;
- che per l'utilizzo dell'area non verranno realizzate opere fisse inamovibili. Come indicato nella documentazione allegata all'istanza.

Visto l'art.93 del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche;

In relazione a quanto sopra esposto si formula la proposta di

parere favorevole al rinnovo della concessione

dal punto di vista idraulico nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti di terzi, nell'utilizzo della superficie richiesta. Sarà comunque ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente



sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragione di pubblico interesse ai sensi **dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.**

Ing. Federica Pellegrini
(documento firmato digitalmente)

TRUFFELLI/BERGONTI



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.